

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| (RM) SIRENA    | Presidente                                                |
| (RM) MAIMERI   | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (RM) MEZZACAPO | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (RM) BILOTTI   | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (RM) NASO      | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 17/07/2025

## FATTO

Con ricorso dell'8.4.2025, parte attrice, dopo aver invano esperito il reclamo in data 3.10.2024, si è rivolta all'ABF per vedere accolte le seguenti richieste:

- 1) equo rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125-sexies TUB: parte ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 696,64, a titolo di commissione finanziaria e commissione di distribuzione;
- 2) spese legali: parte ricorrente chiede il rimborso di € 200,00 o del diverso importo che il Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa, a titolo di spese legali sostenute per la presentazione del ricorso.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario produce, preliminarmente, quietanza liberatoria, sottoscritta dalla ricorrente con riferimento al contratto oggetto del ricorso, ritenendo che alla ricorrente medesima sarebbero preclusi ulteriori rimborsi. In via subordinata, chiede il rigetto in quanto l'intermediario ha sempre operato nel pieno rispetto delle norme primarie e secondarie di cui alle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia tempo per tempo vigenti e in conformità al contratto. Per quanto attiene, in particolare, ai rimborsi dovuti per l'estinzione anticipata del finanziamento, evidenzia che il contratto in esame riporta in modo chiaro ed inequivocabile le condizioni convenute, indicando in modo

dettagliato i costi connessi nonché le voci di costo ripetibili e non ripetibili per la residua vita del contratto. Con particolare riguardo alle commissioni finanziarie, precisa che non solo il contratto di finanziamento indica puntualmente le voci di costo ripetibili in caso di estinzione anticipata, ma anche nel documento SECCI preliminare, che il cliente ha ricevuto prima della stampa del contratto, è presente l'evidenza dei costi ripetibili in caso di estinzione anticipata. Con riferimento alle commissioni di distribuzione, sono indicate tra i costi non ripetibili, trattandosi di costi di terzi, relativi a servizi accessori non obbligatori per l'ottenimento del credito, come tali non rientranti nella definizione di costo totale del credito. Non sono dovute spese legali.

## DIRITTO

1. La questione dell'efficacia preclusiva della quietanza è stata esaminata dal Collegio di coordinamento, che - in relazione a un documento analogo a quello qui prodotto dall'intermediario - si è pronunciato con decisione n. 8827 del 21.7.2017: «ad avviso del Collegio, all'atto di quietanza sottoscritto dal ricorrente non può essere ricondotta l'efficacia preclusiva propria dei negozi rinunciativi o transattivi. Sotto un secondo profilo, più direttamente riconducibile al presunto effetto preclusivo eccepito dal resistente, si osservi che, per un verso, dal tenore delle dichiarazioni contenute nell'atto non può ricavarsi la chiara manifestazione, da parte del dichiarante, di un intento rinunciativo, o, quanto meno, la sua piena consapevolezza di compiere un atto dispositivo comportante la totale abdicazione ai propri diritti. Per giungere a una diversa conclusione, tendente a individuare nell'atto di quietanza una rinuncia, sarebbe stato necessario che la dichiarazione contenesse, da un lato, un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava; dall'altro, che fosse espressa in termini non equivoci la volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, sibbene di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite. (...) Per un altro verso, invece, la dichiarazione liberatoria appare non di meno insuscettibile di essere interpretata alla stregua di un atto transattivo. Mancherebbe, nel caso, in primo luogo, l'esatta identificazione di una *res litigiosa* idonea a caratterizzare il coefficiente causale dell'atto, cui, diversamente, sarebbe da ricondurre un effetto trascendente la semplice ricezione di somme di denaro, orientandosi al superamento di uno stato di contestazione attuale o anche solo potenziale. E, nella stessa prospettiva, difetterebbe anche il secondo requisito paradigmatico, quello delle reciproche concessioni, indeclinabile nell'ottica qualificativa della sussunzione al tipo descritto nell'art. 1965 c.c.».

Nello stesso senso si è pronunciato il Collegio di Roma con decisione n. 13788/2019, con la quale ha ritenuto che nelle dichiarazioni sottoscritte dal cliente «non contengono “un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava”. Non sembra peraltro che sia stata “espressa in termini non equivoci la volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, sebbene di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite” (per un'analoga conclusione, cfr. Collegio di Roma, decisione n. 10254 del 15.4.2019). Nello stesso senso è orientata la Corte di cassazione, la quale afferma che “la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una

dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinuncia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili *aliunde*, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti" (v., in particolare, la pronuncia del 6.5.2015, n. 9120). Ad avviso del Collegio, quindi, l'atto sottoscritto dalla ricorrente – non qualificandosi alla stregua di una rinuncia ovvero di un atto transattivo – non preclude il successivo avanzamento di pretese volte a conseguire un rimborso allo stesso titolo, ma di ammontare più elevato, ovvero un rimborso a titolo diverso, qualora alcune voci di costo non siano state riconosciute dal *solvens*».

2. Superata l'eccezione preliminare relativa alla valenza della quietanza prodotta, si precisa che il contratto è stato stipulato in data 19.7.2017 e parte ricorrente l'ha estinto a gennaio 2024, in corrispondenza della rata n. 75/120, sulla base di conteggio estintivo prodotto in atti.

3. Il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-*sexies* TUB, il quale è stato emanato in attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.4.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

4. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11.9.2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che «l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.4.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

5. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

6. Tuttavia, l'art. 125-*sexies* TUB è stato sostituito dall'art. 11-*octies*, comma 1, del d.l. 25.5.2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.7.2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26.5.2021.

7. Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-*octies*, comma 2, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22.12.2023.

8. Mediante l'art. 27, comma 1, del d.l. 10.8.2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9.10.2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: «nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° 9.1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

9. Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 25.7.2021 (ossia, la data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73 del 2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-sexies TUB, così come interpretato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, «non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

10. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

11. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

12. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

13. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26.3.2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

14. Sempre a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26.3.2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 TUB. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

15. Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che, come si è già detto, il novellato art. 11-*octies*, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse «non sono soggette a riduzione».

16. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

17. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26.3.2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto, mutando il proprio precedente orientamento.

18. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

a) ai sensi dell'art. 125 *sexies* TUB, il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte);

b) sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;

c) in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

19. Alla luce di quanto sopra, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

|                            |  |     |
|----------------------------|--|-----|
| durata del finanziamento ▶ |  | 120 |
| rate scadute ▶             |  | 75  |
| rate residue               |  | 45  |

  

|       |       |
|-------|-------|
| TAN ▶ | 4,50% |
|-------|-------|

  

|                                       |  |                |
|---------------------------------------|--|----------------|
|                                       |  | % restituzioni |
| - in proporzione lineare              |  | 37,50%         |
| - in proporzione alla quota interessi |  | 15,58%         |

  

| n/c                              |                                        | restituzioni |                        |                               |                       | tot ristoro |
|----------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|
|                                  |                                        | importo      | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale |             |
| <input type="radio"/>            | comm fin (parte up front) (up front)   | € 988,81     | € 370,80               | € 154,06                      | <input type="radio"/> | € 154,06    |
| <input type="radio"/>            | comm fin (parte recurring) (recurring) | € 423,77     | € 158,91               | € 66,03                       | <input type="radio"/> | € 220,08    |
| <input type="radio"/>            | comm distribuzione (up front)          | € 1.032,00   | € 387,00               | € 160,79                      | <input type="radio"/> | € 0,00      |
| <input type="radio"/>            | costo comunic period (recurring)       | € 22,00      | € 8,25                 | € 3,43                        | <input type="radio"/> | € 8,25      |
| <input checked="" type="radio"/> |                                        |              | <input type="radio"/>  | <input type="radio"/>         | <input type="radio"/> | € 0,00      |
| <input checked="" type="radio"/> |                                        |              | <input type="radio"/>  | <input type="radio"/>         | <input type="radio"/> | € 0,00      |
| rimborsi senza imputazione       |                                        |              |                        |                               |                       | € 0,00      |

  

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| tot rimborsi ancora dovuti | € 160,80 |
| interessi legali           | si       |

con la conseguenza che alla ricorrente deve essere riconosciuto il diritto a ottenere dall'intermediario l'importo, arrotondato secondo le regole proprie dell'ABF, di € 161,00.

Il risultato non coincide con quanto richiesto dalla ricorrente [€ 696,64], che domanda la restituzione in proporzione lineare per tutte le voci.

20. Al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 16800 del 30.9.2020 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, in conformità all'orientamento condiviso dai Collegi, ha ritenuto che:

- le commissioni a favore dell'intermediario finanziatore sono validamente distinte in componente *up-front* e componente *recurring*, e alla componente *recurring* si applicano i criteri contrattuali di rimborso (criterio della "curva degli interessi");

- le commissioni di distribuzione sono interamente *up-front*, facendo riferimento ad attività prodromiche alla stipula del contratto.

Infine, con riferimento alle spese per l'invio delle comunicazioni periodiche, il Collegio ha ritenuto valido il criterio contrattuale di rimborso, secondo cui esse maturano nella misura di € 2,00 a invio.

21. Secondo il consolidato orientamento dei Collegi, non è ammesso il riconoscimento delle spese legali in caso di ricorsi presentati in tema di estinzione anticipata di CQS.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 161,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA